

Tecniche di redazione degli atti telematici

di Nicola Gargano, Luca Sileni, Giuseppe Vitrani

- ✓ Redazione dell'atto digitale alla luce del d.m. n. 110/2023
- ✓ Sommari, segnalibri e link ipertestuali negli atti digitali del PCT
- ✓ Specificità dell'atto digitale nel PAT e nel PTT
- ✓ Le novità del d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 e del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

Sezione non inclusa

1.

IL DOCUMENTO INFORMATICO

1. Definizione

Prima di entrare nel vivo della trattazione degli argomenti di questo lavoro, riteniamo opportuna e indispensabile, una digressione sul concetto di documento informatico partendo dalla sua definizione, contenuta nel Codice dell'amministrazione digitale, fino ad arrivare a chiarire la sua importanza nelle procedure telematiche.

Per meglio comprendere la definizione di documento informatico può essere opportuno richiamare la **definizione di documento** nella sua accezione più ampia.

Pur non essendo presente nel codice civile italiano una definizione giuridica di “documento”, ritroviamo spesso il termine in parecchi articoli dello stesso codice civile (cfr., ad es., artt. 736, 1262, 1477, 2235, 2961 c.c.), ma anche del codice di procedura civile (cfr., ad es., artt. 165, 166, 184, 345, 372 c.p.c.). In altre norme invece, per indicare un documento, si parla di titolo, atto, scrittura, scritto, carta, venendosi così a creare una certa mancanza di unitarietà e di precisione terminologica.

F. CARNELUTTI, *Voce Documento (teoria moderna)*, in *NovissDI*, VI, Torino, 1957, 86

“Definisce, con un concetto abbastanza esteso, il documento come: «cosa rappresentativa di un fatto giuridicamente rilevante».”

Il dibattito dottrinale ha portato successivamente a definire il documento come **res significata**, ovvero un oggetto percepibile recante segni che permette di pronunciare il giudizio di esistenza di un fatto, sussumibile sotto un tipo normativo (N. IRTI, *Sul concetto giuridico di documento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1969). Tale nozione di documento giuridico abbraccia sia i documenti che nascono come tali, in

quanto frutto di un'attività di documentazione giuridicamente rilevante, sia le *res* che possono divenire documenti giuridici in quanto, pur originariamente destinate a fini diversi, racchiudono in sé stesse dati e segni eventualmente in grado di servire quali elementi su cui fondare il giudizio sull'esistenza di un fatto giuridicamente rilevante.

ESEMPIO

La fotografia di A insieme ad altre persone in un certo luogo, pur essendo stata scattata per fini diversi, può servire ad escludere la presenza di A nel luogo in cui è stato commesso un delitto. Ciò che non era giuridicamente rilevante nel momento in cui l'attività che determina la *res* era stata posta in essere, lo diviene in seguito al successivo verificarsi di un altro fatto, cioè l'imputazione di A.

Il concetto di documento come “cosa” ha altresì portato ad attribuire valore tangibile ai documenti fisici, generando il falso preconcetto che il documento informatico – che invece ben può assumere valore giuridico nella sua forma telematica – fosse privo di valore. Tale preconcetto è stato fortunatamente sconfessato dal susseguirsi di normative sul documento informatico sottoscritto e non sottoscritto, normative che dalla legge cd. Bassanini (l. n. 59/1997) hanno portato al d.lgs. n. 82/2005 meglio noto come Codice dell'amministrazione digitale (cd. CAD). Ebbene, tale necessaria premessa ben può far comprendere al lettore che la disciplina sul

documento informatico non nasce certo in contemporanea con il processo telematico e trova il suo fondamento giuridico in normative più risalenti.

In particolare, proprio nel Codice dell'amministrazione digitale, ritroviamo all'art. 1, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 82/2005 la definizione di **documento informatico**, quale «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti». Sempre nel CAD viene introdotta la definizione di **documento analogico** quale «rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (art. 1, lett. p-bis), d.lgs. n. 82/2005).



RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1, COMMA 1, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 - DEFINIZIONI

Omissis

p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

Omissis

L'odierna disciplina ha, in definitiva, consacrato l'essenza del documento, informatico o analogico che sia, in qualsiasi rappresentazione idonea a far percepire e conoscere un fatto.

È del tutto evidente che se il documento analogico rappresenta delle caratteristiche visibili “ad occhio nudo”, come ad esempio nella fotografia dell'esempio precedente, spesso il documento informatico non presenterà *ictu oculi* delle caratteristiche giuridicamente rilevanti, caratteristiche che, pur potendo essere di particolare rilevanza dal punto di vista giu-

ridico, non saranno facilmente interpretabili da un occhio inesperto.

Ad esempio, in una fotografia digitale, a differenza della sua copia analogica, potrebbero essere contenuti dei cd. metadati idonei a rilevare elementi importanti, quali la località in cui è stata scattata.

Compito del giurista del terzo millennio sarà dunque quello di non disinteressarsi di tali elementi e di saper apprezzare le caratteristiche intrinseche del documento informatico che non possono, per loro natura, essere apprezzate nella sua riproduzione cartacea.

ESEMPIO

Un documento informatico provvisto di firma digitale, una PEC e relative ricevute oppure una semplice mail avranno valore probatorio solo se prodotte nel loro formato digitale.

Nel caso di una PEC, ad esempio, sarà necessario produrre in giudizio il relativo file .eml o .msg per consentire al giudice di apprezzare le caratteristiche intrinseche del documento informatico, quali la firma digitale del gestore PEC oppure i cd. dati di certificazione contenuti nel file daticert.xml.

Anche una mail tradizionale, tuttavia, dovrebbe essere prodotta nel suo formato nativo potendosi apprezzare solo così i cd. *headers*, ovvero le intestazioni di un messaggio e-mail. Tecnicamente, infatti, gli *headers* contengono l'elencazione di tutti i computer attraverso i quali è passato il messaggio, nonché l'indirizzo IP del computer da cui lo stesso è partito, oltre al tipo di programma di gestione della posta utilizzato. Ogni riga (*header*) contiene un'informazione. Generalmente i più comuni programmi di gestione della posta

elettronica (*Outlook* ad esempio) tendono a nascondere queste informazioni nel messaggio visualizzato ma ciò non significa che le stesse non siano accluse al messaggio e non siano comunque visualizzabili.

Nella posta elettronica certificata tutte queste informazioni rivestono ancora più importanza e se riprodotte su carta o anche in un semplice file PDF, potrebbero anche prestarsi a facili alterazioni mentre, nella forma telematica, qualsiasi alterazione comporterebbe la "rottura" della firma digitale del documento.



IN EVIDENZA...

L'unica eccezione al principio generale di obbligatorietà del deposito telematico di una PEC e delle relative ricevute è ad oggi contenuta nell'art. 9, comma 1-bis, l. n. 53/1994, relativamente alle notificazioni telematiche, laddove, solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005.

In tutti gli altri casi la riproduzione cartacea di un documento informatico seguirebbe la regola generale dell'art. 2712 c.c. con la conseguenza che il suo disconoscimento ne farebbe venir meno il valore probatorio.

2. Il documento informatico sottoscritto

Dopo esserci occupati di inquadrare normativamente il documento informatico analizzeremo il valore giuridico del documento informatico sottoscritto e le varie tipologie di sottoscrizione, soffermandoci prevalentemente sulla validità del documento sottoscritto con firma digitale, unica forma di sottoscrizione ammessa nei processi telematici.

La **firma digitale** viene definita dall'art. 1, lett. s), CAD (recentemente modificato dal d.lgs. n. 179/2016) come «un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una pri-

vata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici».

A sua volta la **firma elettronica qualificata** è definita dal Reg. eIDAS (Reg. UE, 23 luglio 2014, n. 910) come «una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche».

La firma digitale, quindi, rientra nel novero delle firme elettroniche qualificate che, a pro-

pria volta, rappresentano una tipologia di **firma elettronica avanzata**.

Tale ultima categoria di sottoscrizione elettronica raccoglie quelle firme (tra cui anche la firma digitale) in grado di incorporare, in virtù dei requisiti prescritti dall'art. 26 Reg. eIDAS, le seguenti caratteristiche:

- a) connessione univoca al firmatario;
- b) idoneità all'identificazione del firmatario;
- c) creazione mediante dati che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
- d) collegamento diretto ai dati sottoscritti, in modo da consentire l'identificazione diretta di ogni successiva modificazione agli stessi.

La firma elettronica qualificata (e quindi anche la firma digitale che ne costituisce a tutti gli effetti una *species*) rispetto alla semplice firma elettronica avanzata ha due ulteriori caratteristiche fondamentali (art. 25 Reg. eIDAS):

- 1) gode del medesimo valore giuridico attribuito a una firma autografa;
- 2) qualora sia basata su di un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro del-

l'Unione Europea, è pienamente riconosciuta in tutti gli Stati di detta Unione.

Nella recente modifica del Codice dell'amministrazione digitale ad opera del d.lgs. n. 217/2017, il documento informatico assume l'efficacia di scrittura privata non solo quando sottoscritto con firma digitale, ma anche quando sottoscritto con altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, quando viene formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'art. 71 CAD con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

Solo laddove il documento informatico non presenti queste caratteristiche, l'idoneità di tale documento a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio saranno **liberamente valutabili in giudizio**, in relazione alle citate caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.



RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 20 D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 – VALIDITÀ ED EFFICACIA PROBATORIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

1. *abrogato*

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'art. 71 CAD con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica qualificata o digitale.

Termine estratto capitolo

2.

L'ATTO PROCESSUALE DIGITALE

1. Definizione

Se fino a questo momento ci siamo occupati del concetto di documento informatico e del suo utilizzo all'interno dei vari ambiti normativi del nostro ordinamento, ora inizieremo ad analizzare il cd. **atto processuale digitale**, ossia, quella particolare forma di documento informatico idonea a contenere e veicolare fatti, difese, istanze ed ogni altro elemento giuridicamente rilevante ai fini processuali.

Tale particolare tipologia di atto viene redatto con appositi *software* di video scrittura e poi elaborato secondo le tecniche richieste dalla specifica normativa della singola procedura giudiziaria.

Tale documento informatico, infatti, dovrà essere generato in funzione delle norme tecniche che oggi sono previste per le quattro maggiori procedure telematiche in essere:

- processo civile telematico;
- processo amministrativo telematico;
- processo tributario telematico;
- processo penale telematico.

Ciascuna di queste procedure prevede differenti specifiche di elaborazione del file, di sottoscrizione del documento e di trasmissione dello stesso ai *server* ministeriali.

Nel proseguo della trattazione ci occuperemo di analizzare nello specifico, e con taglio

estremamente pratico, le modalità di redazione degli atti processuali digitali.

2. Formato dell'atto digitale nel PCT

Il formato dell'atto digitale nell'ambito del processo civile telematico è disciplinato dall'art. 11 d.m. n. 44/2011 e dalla relativa norma attuativa, ossia, l'art. 12 delle Specifiche Tecniche emanate dalla DGSIA.

In virtù del combinato disposto delle due norme, possiamo affermare che l'atto del processo in forma di documento informatico:

- a) è privo di elementi attivi;
- b) è corredato da un file di tipo .xml che contiene le informazioni strutturate relative all'atto stesso;
- c) è in formato .pdf (non scansionato);
- d) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
- e) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna in formato CAdES-BES o PAdES-BES.

Tuttavia, si segnala che, con le modifiche introdotte dal d.m. n. 217/2023, l'originale contenuto dell'art. 11 delle regole tecniche (d.m. n. 44/2011) è stato modificato rimandando integralmente alle specifiche tecniche che, in attesa di revisione, rimangono quelle attualmente in vigore.

FIRMA CAdES-BES	FIRMA PAdES-BES
La firma CAdES-BES (<i>alias Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature</i>) è il più diffuso standard di firma digitale presente nel nostro Paese, probabilmente in virtù della risalenza e della versatilità dello standard stesso. Tale formato, infatti, può essere utilizzato per la sottoscrizione di qualsiasi tipologia di formato di file, e ciò indipendentemente dalla natura dello stesso. Sarà quindi idoneo a firmare sia documenti informatici di natura testuale, come anche immagini, archivi, file audiovisivi, file di dati, etc..	La firma PAdES-BES (<i>alias PDF Advanced Electronic Signatures</i>) rappresenta, invece, uno standard di sottoscrizione digitale dedicato unicamente ai documenti in formato .pdf. Non tutti i documenti digitali, quindi, potranno essere sottoscritti con tale tipologia di firma digitale ma, come detto, unicamente quelli che recano l'estensione .pdf (acronimo di <i>Portable Document Format</i>). Benché, comunque, le restrizioni tipiche di tale standard lo rendano decisamente meno versatile rispetto al CAdES-BES, lo stesso vanta innumerevoli vantaggi

La firma CAdES-BES rappresenta una sorta di “busta crittografata” che conterrà al suo interno:

- il documento;
- l'evidenza informatica della firma;
- la chiave per la verifica della firma stessa.

A tale “file busta” verrà attribuita l'estensione .p7m. Il mutamento dell'estensione del file dopo la sottoscrizione rappresenta però, a tutt'oggi, la maggiore problematica legata a questa tipologia di firma digitale. Non solo, infatti, sarà necessario un apposito *software* per l'apposizione della sottoscrizione sul documento digitale ma dovrà farsi ricorso a un programma *ad hoc* anche per la verifica di tale sottoscrizione e per la lettura del documento firmato.

dal punto di vista della fruibilità dei documenti digitali così sottoscritti, tanto da renderlo preferibile.

Un documento elettronico sottoscritto in PAdES-BES, infatti, non muterà estensione a seguito dell'apposizione della firma digitale e rimarrà un normale file PDF anche dopo le operazioni di sottoscrizione. Sarà quindi certamente necessario un *software* dedicato per l'apposizione della firma, ma per la lettura del file e per la verifica della sottoscrizione potrà essere utilizzato un qualunque lettore di file PDF, fra cui *Acrobat Reader in primis*.

Oltre a quanto sin qui detto, la firma PAdES-BES offre la possibilità, contrariamente alla CAdES-BES, di inserire all'interno del file firmato un segno di riconoscimento grafico assimilabile a una sorta di sottoscrizione cartacea, ossia la cd. firma visibile. Il documento, quindi, potrà recare un'immagine o un qualunque altro segno grafico o testuale scelto dal firmatario; ciò renderà maggiormente riconoscibile il documento sottoscritto digitalmente rispetto a quello privo di sottoscrizione.

La normativa *de qua*, soprattutto nei primi mesi di entrata in vigore del processo civile telematico, ha portato a una serie di problematiche applicative risolte – non sempre in modo univoco – dalla giurisprudenza di merito.

In particolare, i principali argomenti di discussione hanno riguardato: l'ammissibilità di un atto scansionato invece che di un PDF testuale come file principale della busta telematica, l'inserimento di elementi attivi nell'atto *de quo* (di cui ci occuperemo specificatamente nel proseguo della trattazione) e l'ammissibilità della sottoscrizione PAdES-BES al posto della CAdES-BES.

In particolare, su questo ultimo punto, si è al fine pronunciata la Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite che con provvedimento del 27 aprile 2018, n. 10266 ha espresso il seguente principio di diritto «Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna».



IN EVIDENZA...

Circa il mancato rispetto delle specifiche tecniche relative alla forma degli atti, la riforma Cartabia ha introdotto una sanatoria *ex lege*, modificando, l'art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile laddove si prevede che, il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

Quest'ultima previsione rappresenta senza dubbio una conquista nella definitiva ed incontrovertibile applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, ormai ampiamente confermato dalla giurisprudenza, alle violazioni in tema di processo civile telematico.

Tuttavia, fermo restando quanto sopra enunciato in merito all'articolo 46 delle disposi-

zioni di attuazione del codice di procedura civile, in merito, all'ammissibilità dell'atto

principale in forma di scansione, la giurisprudenza di merito si è espressa in modo non univoco soprattutto nel corso del 2014 e del 2015.

Tali **prime pronunce**, per tutte si veda l'Ordinanza del Tribunale di Roma del 9 giugno 2014 e la Sentenza del Tribunale di Livorno 25 luglio 2014, si sono orientate infatti verso **l'inammissibilità del deposito telematico** contenente, quale atto principale, documento in formato PDF immagine poiché, seppur firmato digitalmente dal difensore, tale atto non avrebbe rispettato la normativa tecnica di riferimento.

Sia il Tribunale di Livorno che quello di Roma, poi, hanno ritenuto che l'inammissibilità dell'atto *de quo* non potesse comunque essere sanata dal raggiungimento dello scopo dello stesso, poiché le regole tecniche sul processo civile telematico costituirebbero a tutti gli effetti una integrazione della normativa codicistica, stabilendo forme determinate dell'atto che sarebbero finalizzate al buon funzionamento della procedura telematica. Il non rispettarle, quindi, potrebbe comportare un mancato raggiungimento dello scopo del-

l'atto stesso per il quale, il legislatore, ha volutamente fissato forme tecniche specifiche.

Questi primi orientamenti sono stati disattesi da altrettanti Tribunali di merito (si veda Tribunale di Vercelli provvedimento del 31 luglio 2014 e Tribunale di Perugia ordinanza del 10 novembre 2014) i quali hanno ritenuto che la violazione della normativa tecnica potesse comportare unicamente una **irregolarità dell'atto** e non una inammissibilità o nullità dello stesso, con la conseguenza – quindi – o del raggiungimento diretto dello scopo da parte dell'atto stesso o con la concessione da parte del Magistrato di un termine per il rideposito dell'atto nelle forme corrette.

In relazione, infine, alla generazione di un file di tipo .xml contenente le informazioni strutturate relative all'atto di causa, lo stesso viene generato automaticamente dai *software* di redazione ed inserito – sempre in via automatica – all'interno della busta per l'invio telematico.

A mero fine di esempio si riporta l'immagine di un file *datiatto.xml* normalmente contenuto nelle buste digitali (fig. 1).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Ricorso xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v3" xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche/v2"
xmlns:all="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/allegati/v1" xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicd/introductivi/v2">
  <pt:destinazione ufficio="0530110095" ruolo="Lavoro"/>
  <pt: Oggetto> 230010 </pt: Oggetto>
  <pt: ValoreCausa> 20392.96 </pt: ValoreCausa>
  <pt: ContributoUnificato>
    <pt: Importo debito="false"> 43.00 </pt: Importo>
  </pt: ContributoUnificato>
  <pt: IndiceBusta>
    <call:AttoPrincipale id="partff7d0d78-f25e-43c1-bf40-c1aa6de73a8a"/>
    <call:NotaIscrizioneRuolo id="partcdc37585-a2b1-4b06-b819-06815461e017"/>
    <call:RicevutaPagamento id="partbb186bb3-c263-4af0-8207-3cf9c2573371"/>
    <call:AllegatoSemplice id="part3650cc01-3ad2-4bba-89b6-f61b2c6dcde9"/>
    <call:Procuratori id="part131feada-9409-4cb1-bcf8-4683377cc76e"/>
    <call:AllegatoSemplice id="partc02dd06d-1fd7-4b9a-87f1-b13d14d1a84"/>
    <call:AllegatoSemplice id="part774353a6-c750-49ed-8053-7fa88c00b9e9"/>
    <call:AllegatoSemplice id="part381d7785-92c1-40e0-86d6-f1ac5bd3967d"/>
    <call:AllegatoSemplice id="partbdb47937-1836-410a-a9b0-43cfe87d683"/>
    <call:AllegatoSemplice id="part61542a03-70f8-4c45-bb69-5cd0923a7b15"/>
    <call:AllegatoSemplice id="part07a61323-851b-4644-94b4-777a74386f50"/>
    <call:AllegatoSemplice id="part0e5f7d13-75c3-4e44-8666-749ba9c78133"/>
    <call:AllegatoSemplice id="partd8c87865-398e-4fe5-a35d-7651d5b85370"/>
    <call:AllegatoSemplice id="parta1c51b12-814a-4ef9-a96b-cf3a11ceed7"/>
    <call:AllegatoSemplice id="part147cef7f-8eb5-4d1e-9eb0-7fdd0dea7718"/>
    <call:AllegatoSemplice id="part20030a75-54fd-4238-b460-2a8a8607fdda"/>
  </pt: IndiceBusta>
  <pt: AnagraficaProcedimento>
    <pt: Partecipanti>
      <pt: Parte naturaGiuridica="SOC" ID="1">
        <at: denominazione> [redacted] </at: denominazione>
        <at: codiceFiscale> [redacted] </at: codiceFiscale>
      </pt: Parte>
      <pt: ControParte naturaGiuridica="PAM" ID="2">
        <at: denominazione> [redacted] </at: denominazione>
        <at: indirizzo>
          <at: via> [redacted] </at: via>
          <at: civico> [redacted] </at: civico>
        </at: indirizzo>
      </pt: ControParte>
    </pt: Partecipanti>
  </pt: AnagraficaProcedimento>
</Ricorso>
```

(fig. 1)

Come si può agevolmente notare il file contiene i dati che consentono all'amministrazione giudiziaria di comprendere a quale ufficio sia indirizzato l'atto, se sia stato pagato il contributo unificato, quali siano i dati anagrafici delle parti, etc..

2.1. Modalità di generazione dell'atto telematico in PDF

Lasciando ai successivi paragrafi l'analisi delle problematiche relative ai cd. "elementi attivi" cerchiamo a questo punto di capire come effettuare correttamente la generazione del file PDF in formato testuale, ossia, senza scansione.

La normativa tecnica in materia di PCT, infatti, ci obbliga a generare un file tramite una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti.

La nostra base di partenza sarà dunque il **documento testuale** e quindi l'atto redatto tramite un *software* di videoscrittura quale, ad esempio, *Word* oppure *LibreOffice*.

I file generati con questi due *software* potranno avere estensione .doc, .docx oppure .odt e, data questa base di partenza, dovremo

generare un file PDF che sia ancora un documento testuale e non un documento di tipo immagine (scansione).

La generazione del file PDF potrà avvenire tramite tre alternative soluzioni:


- a) generazione diretta dall'interno del *software* di videoscrittura;
- b) generazione tramite la cd. stampa in PDF;
- c) conversione tramite apposito *software*.

Partendo dalla prima ipotesi, le ultime versioni di *Microsoft Word*, di *Open Office* e di *Libre Office*, prevedono la possibilità di generare un file di tipo PDF testuale direttamente dal *software*, ciò tramite la funzione "salva con nome" (*Microsoft Word*) oppure tramite quella "esporta" (*Open Office* e *Libre Office*).

Nel caso di *Microsoft Word*, non dovremo far altro che selezionare la voce di menù "File" (cfr. fig. 2) o nel caso di versioni più datate del *software*, il *ribbon* che si trova in alto a sinistra.

A questo punto apparirà il menù dedicato alle impostazioni legate al file, e potremo quindi selezionare la voce "Salva con nome" (cfr. fig. 3).

Da ultimo, nella schermata di dialogo dedicata al salvataggio del documento, dovremo aprire il menù a tendina relativo alla tipologia di file da utilizzare e selezionare "PDF" (cfr. fig. 4).



Termine estratto capitolo

3.

LA REDAZIONE DELL'ATTO DIGITALE

1. I nuovi parametri forensi

Con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, sono state apportate sostanziali modifiche al d.m. n. 55/2014, avente ad oggetto la liquidazione dei parametri forensi.

Tra le tante novità, che afferiscono alle tecniche di redazione degli atti giudiziari, vi è l'introduzione del comma 1-bis all'interno dell'art. 4 d.m. n. 55/2014 che oggi, dopo la modifica del 2022, prevede: «Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto».

Tale disposizione, come si evince dal titolo dello stesso art. 4 «Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale» è comune a tutte le procedure telematiche descritte in questo testo, seppur con diverse specificazioni.

La diretta conseguenza di tale norma è che, ad oggi, l'utilizzo di *link* ipertestuali e di indici di navigazione, non solo è ammesso, ma è addirittura consigliato dovendo portare ad una **liquidazione delle spese di giudizio maggiorata fino 30%** rispetto al totale. I professionisti che si cimenteranno con la redazione degli atti telematici, quindi, potranno far ricorso a molti strumenti digitali idonei a rendere maggiormente fruibile l'atto medesimo, sia per il Giudice che per le controparti, e tale piccolo sforzo tecnologico potrà essere ripagato con una più cospicua liquidazione delle spese legali da parte del magistrato.

Per la verità, tale novità era stata già anticipata dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, dal Trib. Torino, sent. n. 1497/2017 il

quale in sede di liquidazione delle spese di soccombenza aumentava del 25% il compenso rispetto al valore medio previsto dallo scaglione di riferimento di cui al d.m. n. 55/2014, applicando estensivamente il principio previsto dal previgente art. 4 che consentiva (e tuttora consente) di premiare l'attività difensiva di particolare pregio.

Nel caso di specie, il giudicante valutava proprio la comparsa conclusionale depositata dalla parte convenuta come opera difensiva di particolare pregio, in quanto munita di collegamenti ipertestuali ai documenti richiamati (che, per l'occasione, erano stati anche allegati nuovamente alla busta informatica contenente la comparsa conclusionale) nonché di sommari e segnalibri.

Ebbene la modifica apportata al d.m. n. 55/2014 sembra il naturale recepimento della sentenza sopra richiamata.

La Suprema Corte si è inoltre pronunciata sulla disposizione *de qua* stabilendo tuttavia che, in tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione rientrerebbe nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile, sulla base di un apprezzamento di fatto delle tecniche in concreto adoperate, solo qualora il difensore abbia specificato il contenuto degli atti redatti con tali modalità e le tecniche informatiche utilizzate per consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno degli stessi, ed è sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che ne abbiano giustificato l'esercizio (Cass., sez. VI, 6 dicembre 2022, n. 35753). La mancata liquidazione rientrerebbe, dunque, nel potere di discrezionalità del giudice e la mancata concessione dell'aumento di cui non costituirebbe motivo di ricorso per Cassazione, benché – vi è da precisarlo – la pro-

nuncia appena citata, come anche quella che si evidenzierà a breve, si riferiscano alla formulazione della norma antecedente all'agosto del 2022 (periodo in cui la stessa è stata ulteriormente modificata), e quindi a un testo che originariamente prevedeva come il giudice "di regola" potesse prevedere tale aumento dei compensi.

Precisato quanto sopra, comunque, sulla falsariga della pronuncia appena citata si è espressa ulteriormente la Suprema Corte con sentenza 23 dicembre 2022, n. 37692, disponendo che, l'art. 4 comma 1-*bis*, d.m. n. 55/2014, nel fissare i criteri per la **liquidazione delle spese processuali**, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.

La norma chiedeva quindi, prima dell'introduzione dell'attuale formulazione, al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un **potere discrezionale** il cui corretto esercizio era da ritenersi insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione (esclusa, nella specie, la maggiorazione de quo, atteso che tramite i *links* inseriti negli scritti difensivi si accedeva unitariamente a tutti i verbali di causa redatti nei diversi gradi di giudizio, ma non distintamente ai verbali di ciascuna udienza e ai provvedimenti adottati, e neppure i collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso in opposizione avevano offerto alcun apporto allo studio del procedimento, richiamando elementi documentali che non avevano influito sulla decisione).

2. Criteri generali e buone prassi comuni a tutte le procedure telematiche

Come si è detto la previsione del comma 1-*bis* nell'art. 4 d.m. n. 55/2014 è applicabile a tutte le procedure telematiche; non tutte le procedure telematiche, però, consentono l'implementazione delle caratteristiche di navigabilità e interattività degli atti telematici. Infatti, la peculiarità di poter inserire nell'atto principale *link* a file depositati contestualmente e nella stessa busta, come vedremo, resta una caratteristica propria del processo civile telematico.

Tuttavia, anche un atto da depositarsi in sede amministrativa o tributaria potrà essere redatto con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione telematica.

In particolare, sarà sempre consigliabile redigere per ogni tipologia di atto **il sommario con i relativi segnalibri**, mettendo in tal modo il giudicante nelle condizioni di poter passare agevolmente da una sezione all'altra dell'atto.

Le modalità di creazione del sommario sono univoche per ogni tipologia di procedura telematica a patto che l'atto principale rimanga in formato .pdf testuale, creato con uno dei più comuni *Word Processor* (per la guida pratica alla redazione del sommario e segnalibri si rimanda al par. «I sommari e i segnalibri» n. 5.4).

Inoltre, la redazione del sommario potrà essere agevole anche nelle procedure non telematiche in quanto anche un atto stampato provvisto di riferimenti potrà essere di facile consultazione per il giudicante.











Non a caso, pur non trattandosi espressamente di processo telematico, è opportuno menzionare quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense, in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, siglato a Roma in data 17

dicembre 2015 e successivamente aggiornato il 1° marzo 2023. Ebbene, tale protocollo prevede uno schema base di redazione del ricorso in cui si stabilisce espressamente che il ricorrente debba indicare sinteticamente i motivi del ricorso (in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente) oltre al numero di pagina ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni. Tale previsione, seppur non vincolante auspica evidentemente la presenza all'interno dell'atto di un vero e proprio sommario che, se tradotto su un documento cartaceo, agevererà di non poco il lavoro del collegio giudicante (si vedrà peraltro come detto protocollo abbia costituito una vera e propria base per il decreto n. 110/2023 che ha dettato il Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari).

Un ulteriore profilo comune a tutte le procedure telematiche è, infine, l'**allegazione do-**

cumentale che, sempre per comodità di accesso alla produzione documentale sia da parte del giudicante che delle controparti, dovrebbe essere accompagnata da un file contenente un indice sempre redatto in .pdf testuale e firmato digitalmente.

Quanto ai documenti che si desiderano offrire in comunicazione, è consigliabile nominarli con il **numero progressivo previsto nell'indice** preceduto da due zeri e corredarli di una brevissima descrizione: questa operazione faciliterà il lavoro del magistrato che, pur non aprendo l'indice, ritroverà i documenti nell'ordine progressivo da noi desiderato. Nei nomi dei documenti, è inoltre buona norma **evitare di inserire caratteri speciali** come ad esempio lettere accentate, apostrofi, altri simboli (!"£\$.%&/()=?), oltre ad evitare l'utilizzo di punti (.) e spazi bianchi, prediligendo il trattino basso (_) come separatore delle parole (ad esempio 001_lettera_del_21_01_2013) (fig. 14).

<input type="checkbox"/> Nome	Ultima modifica
 ricorso_per_decreto_ingiuntivo_immediatamente_esecutivo.pdf	25/10/2023 16:32
 ricorso_per_decreto_ingiuntivo_immediatamente_esecutivo.docx	25/10/2023 16:30
 Indice.pdf	25/02/2016 14:58
 005messainmora.pdf.p7m	27/09/2013 12:49
 005b_CONSEGNA_messainmora.eml	13/12/2017 16:26
 005a_ACCETTAZIONE_messainmora.eml	13/12/2017 16:26
 004_copia_estrattoautenticoscrittorecontabili.pdf	12/12/2013 15:24
 003_copia_fattura.pdf	09/11/2013 20:52
 002_copia_contratto.pdf	11/11/2013 12:13
 001procura_alle_liti.pdf	27/09/2013 11:56

(fig. 14)

I punti, infatti, possono essere interpretati come estensioni dei file e provocare errori durante l'acquisizione del deposito telematico.

Un'ulteriore buona prassi è, inoltre, quella di utilizzare una **risoluzione di scansione di 150-200 DPI** in bianco e nero o scala di grigi, ove non sia necessaria una scansione a colori o ad alta definizione.

Si segnala che proprio in ordine all'organizzazione documentale, non potendo riprendersi prassi tipiche del fascicolo cartaceo per meglio identificare i documenti, sarà opportuno utilizzare le sopracitate tecniche per organizzare i file allegati.

Proprio in tale ottica, si segnala la pronuncia del Trib. Monza 17 novembre 2015, n. 2878 che sottolinea come non sia «assolutamente

rispettoso nei confronti di chi è chiamato a giudicare una qualsiasi controversia, l'abitudine oramai invalsa da tempo, di allegare agli atti depositati tramite PCT, tutti i documenti immettendoli nel sistema disordinatamente, senza seguire un criterio specifico e senza farli precedere da un indice numerico con la indicazione sintetica del contenuto di ognuno di essi». Così nel caso di specie la parte ha allegato alla citazione, quali documenti 3 e 4, i due fascicoli di parte dei due procedimenti monitori, fascicoli nei quali i documenti principali che il Giudice è chiamato ad esaminare per verificare la fondatezza della domanda sono individuati come docc. da 1 a 6, da 7 a 27, 28-29, senza altra specificazione. Tale modalità non permette l'immediata individuazione dei documenti più rilevanti e rende particolarmente difficile la consultazione, già di per sé farraginosa, stante la difficoltà di dover esaminare le produzioni scorrendole ad una ad una senza potere avere una loro visione complessiva.

3. Il protocollo di intesa tra CNF e Corte di cassazione per la redazione dei ricorsi in materia civile e tributaria

Pur esulando parzialmente dai temi trattati in questa officina si ritiene opportuno dedicare un paragrafo specifico al protocollo di intesa siglato tra Consiglio Nazionale Forense e Corte Suprema di cassazione in data 17 dicembre 2015 e rinnovato in data 1° marzo 2023 alla luce delle novità introdotte dalla riforma Cartabia.

Proprio la premessa del suddetto Protocollo sembra coniugarsi con i principi che hanno ispirato questo lavoro, e, soprattutto per quanto si dirà, sembrerebbe che lo stesso possa fin da ora integrarsi con una futura digitalizzazione del procedimento innanzi alla Suprema Corte di cassazione.

Il documento si pone l'obiettivo di:

l'esposizione di motivi e argomentazioni, oltre che definire in modo chiaro e stabile il senso e i limiti del cd. **principio di autosufficienza del ricorso** affermato dalla giurisprudenza.

Poiché, infatti, tale sovradimensionamento sembra essere fondato, almeno in parte, sulla ragionevole preoccupazione dei difensori di non incorrere nelle censure di inammissibilità per difetto di autosufficienza, si è reso necessario definire tale principio individuandone i precisi limiti alla luce di effettivi e concreti dati normativi.

Una delle soluzioni prospettate nel Protocollo è proprio la semplificazione che si può raggiungere adottando un **modulo redazionale dei ricorsi**, che ne definisca i limiti di contenuto e ne agevoli l'immediata comprensione da parte del giudicante, senza che l'eventuale mancato rispetto della regola sui limiti dimensionali comporti un'automatica sanzione di tipo processuale.

Tale **protocollo**, come si è detto, è stato **profondamente rivisto ed innovato** alla luce della riforma Cartabia.

Pertanto, in data 1° marzo 2023 è stato siglato un nuovo protocollo di intesa tra Suprema Corte di cassazione, Procura Generale della Corte di cassazione, Avvocatura Generale dello Stato e Consiglio Nazionale Forense.

Il predetto documento è facilmente reperibile sul sito web della Suprema Corte e si compone anche di **due allegati** contenenti l'elenco dei codici materia e l'elenco delle tipologie di atti contenuti nei redattori e pertanto utilizzabili dagli avvocati.

Quest'ultimo elenco dovrà essere utilizzato per la corretta indicizzazione dell'atto nel fascicolo informatico e pertanto dovrà essere sempre selezionato il tipo atto corrispondente a quello da depositarsi. (ad es. per il deposito di un controricorso si dovrà utilizzare il tipo atto controricorso).

Termine estratto capitolo

4.

L'ATTO PROCESSUALE (DIGITALE) DOPO LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

1. Dall'art. 16-bis, comma 9-octies, d.l. n. 179/2012 all'art. 121 c.p.c.: il valore universale dei principi di chiarezza e sinteticità

Uno degli elementi peculiari della normativa in materia di processo civile telematico, era sicuramente rappresentato dal disposto dell'art. 16-bis, comma 9-octies, d.l. n. 179/2012. Questo comma, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 83/2015, prevedeva che «gli atti di parte e i provvedimenti del Giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».

A seguito della riforma del processo civile operata con il d.lgs. n. 149 del 2022 il deposito telematico è però stato esteso ad ogni tipologia di atto processuale e quindi ben ha fatto il legislatore ad abrogare la suddetta legge speciale e a trasporne i principi all'intero dell'art. 121 del codice di rito, l'ultimo periodo del quale recita: Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. Il precetto normativo è stato poi specificato dal d.m. n. 110 del 2023, in particolare dall'art. 2, attraverso l'indicazione di criteri di carattere topografico/redazionale ai quali deve conformarsi la redazione degli atti giudiziari. A dire del legislatore il rispetto di questi criteri, che verranno esposti in maniera più approfondita poco oltre nel testo, dovrebbe assicurare «chiarezza e sinteticità» degli atti processuali. Sennonché il legislatore si limita a fornire indicazioni volte ad una schematizzazione dell'atto processuale ma nulla dice (né poteva dire) sull'utilizzo della lingua italiana negli atti processuali e sui «naturali» nemici della endiadi di cui si chiede il rispetto.

Alcuni nemici della chiarezza linguistica sono certamente connaturati alla nostra grammatica; basti pensare alla elevata circonvoluzione delle frasi, solitamente costituite da molte subordinate, e dall'iperavverbiazione del discorso. Tutti elementi assenti ad esempio nella lingua inglese e tipici invece della lingua italiana.

Ma vi è anche un nemico della sinteticità (a volte anche della chiarezza) che è stato «creato in laboratorio»; ci riferiamo al principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c., che certamente costituisce una forte spinta alla prolissità degli atti. Secondo la giurisprudenza, infatti, la parte nei cui confronti vengano allegati determinati fatti in modo analitico e specifico ha l'onere, qualora detti fatti rientrino nella sua sfera di conoscibilità, di contestarli in modo altrettanto specifico, fornendo la propria versione ed indicando fatti diversi, contenenti precisi riferimenti, che li smentiscano. Tenendo presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte una contestazione generica produce l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una *relevatio ab onere probandi* e di rendere i fatti allegati pacifici (così da ultimo Trib. Torino, 1° marzo 2023, n. 909).

Per la verità, negli ultimi tempi, la portata di questo principio ha subito una **ridefinizione** da parte della **giurisprudenza di legittimità**; si è ad esempio affermato che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto

pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione (Cass. 15 febbraio 2023, n. 4681). La Suprema Corte ha inoltre precisato che Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (così Cass. 7 giugno 2023, n. 16028).

Al netto di tali giuste precisazioni, è però indubbio che il timore di incorrere nel rilievo di “non contestazione” di un fatto principale o secondario costituisca una forte spinta ad abbondare (e certamente talvolta eccedere) con le argomentazioni in contestazioni.

Ma vi sono anche altre fattispecie che incidono naturalmente sulla lunghezza degli atti processuali; si possono citare come esempi ulteriori:

- la **tendenza giurisprudenziale** a estendere il più possibile l'oggetto del giudizio e del giudicato, che induce i difensori a prendere posizione anche su questioni che in un'altra epoca sarebbero passate sotto silenzio;
- l'applicazione irragionevole del **principio di autosufficienza**, che porta gli avvocati a trascrivere porzioni di atti e documenti per non incorrere in declaratorie di inammissibilità del ricorso per cassazione;
- l'onere di censurare **tutte le rationes decedendi** che sorreggano la decisione del giudice inferiore, onde evitare l'inammissibilità della relativa impugnazione.

In altra prospettiva, quel che viene tacciato come sovradimensionamento redazionale può dipendere dall'atteggiamento della con-

troparte: se le allegazioni fattuali attoree si snodano per decine e decine di pagine, le contestazioni del convenuto inevitabilmente si allungano; se una parte propone molteplici istanze istruttorie e formula innumerevoli capitoli di prova, le repliche dell'altra divengono giocoforza corpose; se nella comparsa conclusionale vengono citate dozzine di sentenze (apparentemente) favorevoli a una parte, un'estesa sezione della memoria di replica avversaria viene dedicata a illustrare perché esse siano inconferenti, inapplicabili o erroneamente intese.

Ancora, ben può accadere – e sovente accade – che la *res litigiosa* non si presti a essere descritta in poche parole. La mente corre, per limitarsi ad alcuni esempi (non certo di scuola, ma frequenti nelle aule di giustizia): alle azioni sociali di responsabilità in cui si debba dar conto di svariati atti di *mala gestio* perpetrati dall'organo gestorio, accoppiati ad altrettante omissioni di vigilanza da parte dell'organo di controllo; alle azioni di contraffazione con cui si reagisce a ripetute violazioni di privative industriali, che abitualmente necessitano di imponenti spiegazioni tecniche; alle azioni di risarcimento dei danni sofferti a causa di intese anticoncorrenziali di durata pluriennale, spesso intercorse tra un numero considerevole di imprese (per una trattazione approfondita di queste tematiche si veda l'articolo di F. De Giorgis al seguente indirizzo: <https://www.judicium.it/le-disposizioni-generalis-in-materia-di-chiaranza-e-sinteticitadegli-atti-processuali-nella-riforma-cartabia/>).

Si pone pertanto il problema di come combattere questi “nemici” dell'art. 121 c.p.c.; una risposta efficace può certamente trovarsi nell'organizzazione del testo e nella valorizzazione di alcuni elementi del paratesto (in gran parte peraltro menzionati anche dal d.m. n. 110/2023) che certamente possono rendere l'atto giudiziario meglio fruibile e comprensibile.

A livello di impostazione generale è certamente un buon proposito quello di seguire gli insegnamenti di Italo Calvino esposti nelle celeberrime “Lezioni americane” e dunque

porsi l'obiettivo di conferire al testo, alcune delle principali caratteristiche individuate dall'Autore, ovvero:

- *leggerezza* (“ho cercato di togliere peso alla struttura del racconto e al linguaggio” scrive Calvino; perché non porsi questo obiettivo anche per gli atti giudiziari?);
- *rapidità nell'esposizione*, intesa nel nostro caso come focalizzazione dei punti topici della narrazione, evitando perifrasi che possono distogliere l'attenzione dei destinatari degli scritti giudiziari (*in primis*, Giudice e controparte);
- *esattezza*, che si può tradurre in un piano preciso dell'opera-atto giudiziario, strutturato secondo logiche precise e naturalmente rispondenti al dettato normativo.

Passando invece agli elementi del paratesto certamente può essere presa in considerazione l'idea di inserire nell'atto un abstract iniziale, ovvero una sorta di prefazione iniziale che abbia lo scopo di illustrare la successiva trattazione. Essa, come ben scritto in un testo cardine in materia (GENETTE, SOGLIE, *I dintorni del testo*, Einaudi, 1987, 194 e seguenti) ha come funzione principale quella di assicurare una buona lettura del testo. E raggiungere questo obiettivo, spiega l'autore, è in realtà più complesso di quanto possa sembrare, poiché occorre che si raggiungano in realtà due risultati: 1) ottenere una lettura; 2) ottenere che questa lettura sia buona.

Per quanto riguarda gli atti giudiziari l'azione *sub* 1) può darsi senz'altro per scontata ma certamente un abstract ben strutturato può assicurare la seconda funzione; può cioè guidare il lettore (giudice e controparte) a comprendere come dovrà essere esaminato lo scritto difensivo. In quest'opera di esposizione preliminare potranno essere utilizzate varie tecniche:

- la persuasione (o *captatio benevolentiae*) che consiste nel valorizzare il proprio testo attraverso l'esposizione/anticipazione degli argomenti chiave che verranno successivamente trattati in maniera diffusa;
- l'unità del testo, che può tradursi in un'esposizione anticipata (e molto sintetica) del filo logico che lega gli argomenti

trattati e che porterà poi alla richiesta di accoglimento delle conclusioni;

- l'indicazione delle fonti: un buon suggerimento per un abstract/prefazione efficace può essere anche l'indicazione delle fonti normative che, a giudizio dell'avvocato, legittimeranno l'accoglimento delle domande giudiziali.

Un elemento prefattivo dell'atto giudiziario, espressamente contemplato dal d.m. n. 110/2023, è poi l'indicazione delle parole chiave, prevista in numero massimo di 20. Ebbene, anche questo elemento di (estrema) sintesi iniziale dovrà essere valorizzato attentamente proprio per gli stessi motivi per cui si è detto occorre presentare l'atto attraverso un'adeguata prefazione; anche le parole chiave possono ben indirizzare il lettore a comprendere gli obiettivi che si pone l'avvocato.

Ad esempio una **combinazione di parole chiave**, magari scritte con lo stile dei vecchi repertori giuridici, come: legittimazione (difetto di) – interesse (carenza di) – vizi – garanzia – danni (risarcimento) può indicare che nella comparsa di risposta si eccepiranno il difetto di legittimazione e la carenza di agire e che comunque la domanda di pagamento avanzata dall'attore è infondata perché in relazione alla fornitura di quel determinato bene era stata eccepita la presenza di vizi, invocando le garanzie di cui all'art. 1490 c.c.. Attraverso il riferimento ai “danni” si può inoltre preannunciare la proposizione di domanda riconvenzionale ex art. 1494 c.c.

Naturalmente, più sarà complessa la controversia più potrà aumentare il numero di parole chiave, di qui la necessità di arrivare magari al numero massimo indicato dal decreto in commento.

La lettura del d.m. n. 110/2023 porta poi a considerare la necessità di utilizzare un altro elemento del paratesto; l'art. 2, comma 1, lett. e) prevede infatti che gli atti giudiziari contengano una “esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi”. Ebbene, per assicurare tale suddivisione

appare imprescindibile la presenza di paragrafi (e sottoparagrafi), con relativi titoli; anche questo è però un passaggio critico, stante che spesso non si considera la forza comunicativa che possiedono tali elementi. Essi possono infatti essere formali (es. “fatto”, “diritto”, “capi di prova”) oppure possono concorrere a illustrare e valorizzare il contenuto dell’argomento in trattazione e assumono la denominazione di “tematici”.

L'utilizzo di questi ultimi potrà essere preso in considerazione laddove si voglia inserire una indicazione preliminare specifica degli argomenti che si andranno a trattare nel paragrafo e lo si voglia fare ricorrendo a particolari tecniche persuasive. Si potranno quindi utilizzare:

- **titoli letterali**, che designano senza deviazioni e senza figure il tema o l’oggetto centrale della trattazione (“la responsabilità civile di tizio”, “il difetto di conformità del bene compravenduto”);
- **titoli metaforici** (“Il nodo inestricabile delle responsabilità”, per indicare la solidarietà nell’obbligazione risarcitoria, oppure “Il prezzo dell’illecito”, per indicare una richiesta di risarcimento danni);
- **titoli che fanno ricorso alla sineddoche** (“il **rogito negato**”, per esprimere il rifiuto illegittimo di una parte di stipulare un atto di compravendita) o alla metonimia (“il ristoro spettante al sig. Tizio” per esprimere la successiva quantificazione dei danni subiti da un determinato soggetto).

2. Contenuto ammesso e contenuto vietato (art. 12 Specifiche tecniche 16 aprile 2014)

L'atto processuale digitale, o meglio, ogni atto processuale dopo l'entrata in vigore della riforma del processo civile deve seguire precise regole legate alla sua natura non

L'accezione “elemento attivo” ha portato a grandi interrogativi in dottrina e giurisprudenza in particolare relativi alla reale portata della prescrizione normativa.

Per tutto il primo anno di operatività del processo civile telematico, infatti, parte della giurisprudenza di merito aveva considerato elemento attivo anche il semplice *link* ipertestuale o anche l’indicazione di un URL (indirizzo di sito web) o dell’indirizzo PEC. In particolare, un primo orientamento del Tribunale di Roma risalente al 7 novembre 2014, aveva considerato elemento attivo il semplice collegamento ipertestuale a un indirizzo mail, in quanto elemento esterno in grado di apportare modifiche al file depositato o veicolare virus informatici, con la conseguenza del rigetto del ricorso monitorio in cui tale collegamento era stato inserito (si veda anche il successivo provvedimento conforme Trib. Trani 9 dicembre 2014).

A far luce su questi primi orientamenti giurisprudenziali restrittivi sono però arrivate le linee guida pubblicate dal Ministero della Giustizia sul Portale dei Servizi Telematici. All’interno di tale testo la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati ha chiarito: «Si precisa che “privo di elementi attivi” significa che non è ammessa la presenza di macro o di campi che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare virus) e alterare valori quando il file viene aperto. Sono ammessi, invece, elementi quali:

- figure all’interno del testo;
- indirizzi mail/PEC;
- *link* a documenti allegati al deposito: consigliati in quanto migliorano la leggibilità e la fruizione dell’intero deposito (...);
- *link* a siti o risorse esterne: in questo caso al magistrato viene inviata una segnalazione di attenzione che non risulta comunque bloccante» (testo integrale reperibile al seguente indirizzo: https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Indicazioni_su_cre

Termine estratto capitolo